

# CENTRALI RISCHI PRIVATE: DECISIONI DELL'ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO

Bibliografia:

- “Nuova Centrale dei Rischi”, Lenoci F. – Peola S., IPSOA, 2011 (par 7.4)
- [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it)

Di Francesca Rosso 706224



# DECISIONE N° 95 DEL 3/3/2010

- OGGETTO RICORSO:

Dati personali

- I FATTI:

- **2005**: il ricorrente ottiene dal suo intermediario un prestito personale di 10.000 euro che dovrà rimborsare in 5 anni.
  - **2009**: alla fine di agosto il ricorrente accortosi dell'iscrizione dei suoi dati personali presso la centrale rischi finanziari propone istanza di cancellazione di tali dati contestando la mancata ricezione del preavviso di segnalazione dei dati personali che gli aveva impedito di attivarsi per evitarla.

In data **2/9** l'intermediario comunicava al ricorrente che gli avrebbe risposto dopo aver provveduto agli opportuni accertamenti; così il CRIF sospese la visibilità dei dati, per poi riattivarla il **12/9** in quanto l'intermediario confermava la veridicità dei dati e l'invio al ricorrente della lettera di preavviso di imminente segnalazione.

Dopo tale risposta il ricorrente chiese 9 volte all'intermediario e 5 volte al CRIF la copia della lettera di preavviso, ma per alcune settimane non ricevette risposta. Il **2/11** il ricorrente riceve dall'intermediario una lettera datata 20/10 con allegata una semplice lettera non raccomandata con il preavviso di segnalazione del nominativo al CRIF con riferimento al mancato pagamento della rata scadente il 2/2/2008.

Il **4/11** il ricorrente adisce l'ABF affinché accerti l'illegittimità del comportamento dell'intermediario e della CRIF, ai sensi del D.lgs 196/2003 e del codice deontologico, ordinando l'immediata cancellazione/rettifica dei dati personali relativi al finanziamento.

In data **1/12** l'intermediario invia le proprie controdeduzioni: dichiara che il cliente avesse più volte pagato con ritardo (da qualche giorno a 3-4 settimane) e che la rata scadente il 22/2/2008 di 211 € non era stata pagata tanto che in data 14/3/2008 era stato inviato il sollecito che riportava anche il preavviso di registrazione nei "predetti sistemi di informazioni creditizie".

Tale dato inoltre non era coincidente con quanto segnalato. Questa lettera era stata inviata tramite posta ordinaria, in quanto l'intermediario riteneva la giusta modalità non essendo previsto espressamente dalla vigente disciplina l'invio mediante raccomandata.

Perciò riteneva non meritevole di accoglimento il ricorso del ricorrente e riteneva giustificata la permanenza dei dati nel sistema di informazione creditizia.

- **PREMESSA DELL'ABF**

L'ABF precisa che il ricorso nei confronti del CRIF è inammissibile in quanto il sistema di informazioni creditizie (SIC) è privo di legittimazione passiva, non rientrando nella definizione di intermediario finanziario, così come definita nelle disposizioni relative all'ABF.

Mentre nei confronti dell'intermediario può essere normalmente proposto.

Le centrali di rischio private sono state istituite per la necessità di banche, IF e imprenditori per la loro attività e la necessità di avere informazioni riguardo la puntualità dei pagamenti da parte dei propri clienti.

Per molti anni le centrali rischi private sono rimaste prive di base normativa fino al luglio 2002 quando il Garante della privacy fissava alcuni principi generali tra cui l'art 5 e art 9 L. 675/1996 per cui "le banche o le finanziarie devono comunque, anche in virtù del principio di lealtà/correttezza del trattamento, dare preavviso agli interessati affinché questi possano eventualmente intervenire prima della registrazione della morosità o di altro evento negativo alla centrale rischi privata".

L'1/1/2005 entra in vigore il codice deontologico quale risultato del lavoro delle contrapposte associazioni di categoria e il rispetto delle sue disposizioni costituisce condizione essenziale per la liceità e la correttezza del trattamento dei dati personali effettuato da soggetti privati e pubblici.

## •RATIO

Art. 4 comma 7 del codice deontologico:

“al verificarsi di ritardi nei pagamenti il partecipante al sistema , anche unitamente all’invio di solleciti o di altre comunicazioni, avverte l’interessato circa l’imminente registrazione dei dati nel sistema di informazioni creditizie”

E’ da sottolineare il punto di equilibrio che si vuole raggiungere fra le opposte esigenze e fra i contrapposti interessi delle imprese (e IB e F) e i soggetti legati a dette imprese da rapporti contrattuali di credito al consumo o comunque finanziamento.

### INTERESSI CONTRAPPOSTI

```
graph TD; A[INTERESSI CONTRAPPOSTI] --> B[IMPRESE]; A --> C[AFFIDATI];
```

IMPRESE

Interesse al monitoraggio costante delle affidabilità dei debitori

AFFIDATI

Limitare il più possibile l’eventualità della segnalazione di “ cattivo pagatore” in considerazione di gravi danni reputazionali e patrimoniali che ne possono scaturire

Questo punto di equilibrio è rappresentato dall'obbligo posto ai partecipanti di avvisare il debitore dell'imminente segnalazione, prima che venga inoltrata alla CRIF, in modo da dare la possibilità al finanziato di rimediare alla propria posizione adempiendo al proprio debito.

Per avere la garanzia di questo equilibrio è necessario che il preavviso venga inviato e portato a conoscenza della persona interessata secondo la regola del 1334 c.c. (“dichiarazioni dirette ad una determinata persona”):

Per far sì che le dichiarazioni si reputino conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario è necessaria la produzione in giudizio della lettera raccomandata con la relativa ricevuta di spedizione rilasciata dall'ufficio postale.

Nonostante l'art 4 comma 7 del codice deontologico non preveda testualmente l'invio dell'avviso mediante raccomandata deve invece ritenersi necessaria per garantire la certezza e l'effettività della ricezione del preavviso di segnalazione da parte dell'interessato.

Perché il trattamento dei dati relativi all'affidabilità e puntualità nei pagamenti sia conforme alla legge è necessario provare la circostanza dell'avvenuta ricezione da parte dell'interessato del suddetto preavviso.

- **CASO DI SPECIE**

Nel caso concreto l'avvenuta ricezione del preavviso di segnalazione al CRIF non risulta provata in quanto l'intermediario si è limitato a produrre una copia della lettera che asseriva di aver inviato al ricorrente e che quest'ultimo asseriva a sua volta di non aver mai ricevuto.

Il ricorso viene quindi accolto dall'ABF che dichiara l'illegittimità della segnalazione dell'intermediario e che debba immediatamente cancellare la segnalazione dei dati del cliente dal sistema di informazione creditizia della CRIF.

L'intermediario deve inoltre corrispondere 200 euro alla Banca d'Italia per le spese di procedura e rimborsare al ricorrente 20 euro per la somma versata alla presentazione del ricorso.

# DECISIONE N° 253 DEL 20/4/2010

- OGGETTO RICORSO:

Segnalazione in CAI

- I FATTI

- **2009**: Il ricorrente, titolare di un'impresa di autotrasporti, possiede presso la banca resistente due conti correnti di cui uno per l'attività d'impresa. Su quest'ultimo c/c sono stati tratti 2 assegni uno di 2.880 € (con scadenza 30/6/09) e uno di 2.862 € (con scadenza 31/07/09).

Questi due assegni risultano impagati in quanto privi della relativa provvista. Così la banca aveva mandato al ricorrente una raccomandata r.r. di preavviso di revoca (ai sensi del 9-bis L. n° 368/90) comunicando che il successivo pagamento del solo importo facciale del titolo non avrebbe impedito l'iscrizione in CAI (rispettivamente il 17/9/09 e 21/10/09) in quanto per sanare l'illecito bisogna pagare gli oneri aggiuntivi (interessi, penale e eventuali spese del protesto). Se questo non fosse avvenuto entro 60 giorni dalle scadenze prestabilite ci sarebbe stata l'iscrizione in CAI.

**12/10/09:** L'intermediario comunica con nota al ricorrente il recesso immediato dagli affidamenti in essere a nome della ditta individuale e la sua costituzione in mora, chiedendo la disponibilità tempestiva dei fondi occorrenti per il pagamento degli assegni in circolazione. L'intermediario inoltre chiedeva la restituzione del carnet degli assegni e comunicava che l'emissione di eventuali altri assegni sarebbe stata considerata in violazione dell'art 1 L. 386/90

**12/10:** un fornitore dell'istante rilascia una dichiarazione autenticata di effettuato pagamento da parte del ricorrente.

**19/10:** un altro fornitore dichiara impagato un assegno di 1558 € saldato poi successivamente con gli interessi entro il 28/08. sulla dichiarazione di atto di notorietà appariva il timbro "ricevuto" apposto dalla banca resistente il 23/10.

**20/11:** il ricorrente, tramite un suo legale, invia all'intermediario una raccomandata r.r per chiedere la cancellazione del suo nominativo dalla CAI, in quanto egli si era tempestivamente attivato per farsi rilasciare la dichiarazione di avvenuto pagamento dagli intestatari degli assegni.

La dichiarazione del 19/10 non era conforme alla legge in quanto un giorno prima era stata modificata la normativa che prevedeva solo dichiarazioni tramite atto di notorietà e non per semplice dichiarazione del creditore (come avvenuto nel caso di specie).

Anche la seconda dichiarazione del 20/10 era ritenuta non idonea in mancanza della dicitura integrale, nonostante nella dichiarazione fosse stato indicato che l'assegno era "stato saldato con gli interessi dovuti alla suddetta azienda creditrice"

Il legale invita la banca a tener conto delle "giustificazioni e motivazioni" estranee alla volontà del cliente e che per questo stava subendo come titolare di un'impresa individuale "danni patrimoniali gravemente pregiudizievoli per la vita economica dell'azienda".

**29/12:** Così il ricorrente si rivolgeva all'ABF chiedendo la cancellazione del suo nominativo in CAI e il risarcimento di 50.000 € per "omessa credibilità commerciale, per blocco fatturazione e per spese sostenute a seguito del blocco dei sistemi di pagamento".

## • MOTIVAZIONI RICORRENTE

1. L'intermediario illegittimamente revocava l'uso dei sistemi creditizi e inviava una segnalazione d'iscrizione alla CAI nonostante i titoli erano stati certificati per la cancellazione
2. La revoca e la segnalazione avevano provocato notevoli danni patrimoniali e non patrimoniali alla sua attività d'impresa.
3. Era stato così impedito al ricorrente di accedere a nuovi rapporti bancari e professionali; vi è stato il blocco dell'attività anche sul conto della zia in quanto cointestatario; vi è stata l'interruzione totale di ogni attività e rapporto commerciale.

- **CONTRODEDUZIONI INTERMEDIARIO**

**10/2/10:** l'intermediario bancario dichiarava le proprie controdeduzioni tramite conciliatore bancario finanziario

L'intermediario contesta la richiesta di risarcimento di 50.000 € da parte del ricorrente derivanti dai danni patrimoniali e non derivanti dall'emissione di assegni "privi della necessaria provvista" e sottolinea che il ricorrente aveva formulato ulteriori istanze "non oggetto di reclamo".

Precisa che per l'assegno di 2.880 € non era stata effettuata alcuna segnalazione CAI. Invece per l'assegno di 2.862€ emesso in data 31/7/09 e presentato all'incasso il 3/8/09 l'intermediario sosteneva di aver presentato al cliente che la regolazione dovesse essere effettuata entro il 6/10/09 pena iscrizione in CAI dal 21/10/09.

**14/10/09:** la banca aveva ricevuto via fax una quietanza liberatoria di un fornitore del ricorrente ottenendo la ricevuta originale solo il 22/10/09.

Come già spiegato al cliente tale dichiarazione risultava non idonea in quanto faceva riferimento solo all'importo facciale degli assegni senza precisare il pagamento degli interessi e oneri aggiuntivi, e che il deposito vincolato costituito il 14/10 sanava solo il primo assegno

L'intermediario specifica inoltre un'ulteriore raccomandata a.r. del 18/9 (ricevuta al cliente il 7/9) con la quale formalizzava un altro preavviso per un terzo assegno, tratto ancora sul c/c della ditta individuale.

Dopo l'evidenziata scadenza del 19/10, solo il 21/10 l'intermediario riceveva a mezzo telefax una dichiarazione datata 20/10 del beneficiario, ritenuta comunque tardiva dall'intermediario.

Quindi l'intermediario riteneva doveroso iscrivere alla CAI il soggetto per il secondo e terzo assegno ( 2.862 € e 1558 € rispettivamente).

L'intermediario quindi ritiene di non essere responsabile di nessuna responsabilità risarcitoria per le conseguenze del ricorrente. Quest'ultimo osserva inoltre che il ricorrente non offriva nessun sostegno documentale e nemmeno alcuna concreta motivazione riguardo la quantificazione di 50.000 € di pretesi danni patrimoniali e non.

## • DECISIONE DELL'ABF

L'oggetto della questione è la presunta illegittimità dell'iscrizione in CAI. L'ABF precisa i fatti.

1. L'assegno di 2.862 € (tratto il 30/6 e posto all'incasso il 1/7) non ha dato oggetto a iscrizione in CAI in quanto il ricorrente aveva costituito presso la banca un deposito vincolato per coprire l'assegno impagato.
2. Per l'assegno di 2.862 € l'intermediario ha ricevuto una quietanza liberatoria di un fornitore del ricorrente con telefax (datato 12/10) poi in originale il 22/10. L'intermediario però sostiene di aver comunque proceduto alla segnalazione in quanto tale dichiarazione fosse non idonea per il fatto che regolava il solo valore facciale degli assegni e non agli interessi e oneri aggiuntivi.

Il consiglio dell'ABF ricorda che il pagamento del solo importo facciale di un assegno al momento della presentazione del pagamento per mancanza di fondi non è sufficiente a evitare l'iscrizione in CAI.

Con il tardivo pagamento il traente può solo evitare l'avvio a suo carico della procedura sanzionatoria amministrativa e la revoca di ogni autorizzazione ad emettere assegni per 6 mesi conseguenti all'iscrizione nell'archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle cartelle di pagamento.

Il pagamento tardivo completo deve comprendere una penale del 10% dell'importo non pagato più interessi ed eventuali spese (c.d. oneri accessori)

Il ricorso non è accolto.

# DECISIONE N° 126 DEL 5/3/2010

- OGGETTO RICORSO:

Finanziamento

- I FATTI

**9/2008:** La ricorrente si vede negare la richiesta di mutuo per l'acquisto di un'unità immobiliare in quanto risultava segnalata in una CRIF quale soggetto "cattivo pagatore". Il ritardo di pagamento riguardava un importo di 33.95€ rispetto una rata di 156 € e di un solo giorno.

**7/2/2009:** la ricorrente si vede rifiutare una richiesta di accesso al credito al consumo.

**25/11/2009:** la ricorrente si rivolge all'ABF per il risarcimento dei danni subiti, sostenendo l'illegittimità della segnalazione in quanto in contrasto con quanto previsto dal Garante sulla privacy ( provv. n° 8 del 16/11/2004) che stabilisce:

1. I dati del primo ritardo sono resi accessibili nei sistemi di informazione creditizia di tipo negativo dopo almeno 120 giorni (art 4 comma 6 lettera a).
2. Il partecipante deve avvertire l'interessato dell'imminente registrazione. I dati del primo ritardo sono accessibili ai partecipanti solo dopo 15 giorni dalla spedizione del preavviso all'interessato (art 4 comma 7).

**23/02/2008:** erano stati contestati i fatti alla banca con nota che era stata reiterata per silenzio dell'istituto con successiva lettera del 8/5/2009.

Solo a tale ultima nota la banca ha risposto in 6/2009 dichiarando l'impossibilità di definire la controversia e respingendo le richieste.

- **RICHIESTE RICORRENTE**

Il ricorrente chiede 30.000 € di risarcimento danni.

Presenta inoltre una proposta di acquisto di un immobile con la quale si impegna a versare ad una agenzia 5.500€ a titolo di intermediazione, producendo inoltre la fotocopia di un assegno da 5.000 € a titolo di secondo acconto (la caparra complessiva versata è di 8.000 €)

- **CONTRODEDUZIONI INTERMEDIARIO**

Dato che il cliente è titolare di una ditta individuale non rientra nella categoria dei consumatori ( ai sensi dell'art 1 comma 1 lettera f) la segnalazione di ritardo nel pagamento sarebbe stata effettuata conformemente all'art 4 comma 6, lettera b, punto 2 del codice deontologico, ai sensi del quale nei casi riguardanti i non consumatori i dati relativi al primo ritardo sono resi accessibili ai partecipanti dopo almeno 30 giorni dall'aggiornamento mensile o in caso di mancato pagamento di una rata.

Anche non essendo un atto dovuto il ricorrente aveva provveduto a cancellare la segnalazione dalla CRIF e confermava la propria offerta, in precedenza rifiutata, di riconoscere alla controparte una somma di 1.500 €

- **DECISIONE ABF E RATIO**

Il ricorso è meritevole di accoglimento parziale.

Il Garante della privacy distingue il consumatore dal non consumatore per il numero di rate non pagate e non per il necessario e preventivo avviso da dare al debitore circa l'imminente registrazione dei dati nei sistemi informativi creditizi, la cui visione può essere accessibile solo dopo 15 giorni dall'avviso di segnalazione.

Secondo il codice deontologico il mancato preavviso rende illegittima la visione da parte di terzi dei dati del ricorrente.

Quindi questo danno va risarcito.

Il danno emergente del ricorrente è quantificabile in 5.000 € versati alla parte venditrice come secondo acconto della caparra confirmatoria.

Il pagamento di 8.000 € è provato e questa perdita è da traslare sul patrimonio della banca.

Il pagamento ( di 1.500 €) alla banca non è stato provato quindi non può essere per questo riconosciuto il risarcimento.

L'ABF riconosce al ricorrente il danno non patrimoniale per l'illecito trattamento dei dati personali ( art 15 D. lgs. 196/2003)

Viene così riconosciuto un risarcimento complessivo di 10.000 €, in via equitativa che l'intermediario deve corrispondere al ricorrente.

L'intermediario deve inoltre corrispondere 200 € alla Banca d'Italia per le spese di procedura e deve rimborsare al ricorrente 20 € per i costi sostenuti alla presentazione del ricorso

Autorizzo la visione on-line